



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale .....	Presidente
Avv. Bruno De Carolis.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Alessandro Leproux.....	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Prof. Avv. Saverio Ruperto .....	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore
Prof.ssa Liliana Rossi Carleo.....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 03/12/2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

### Fatto

Con ricorso pervenuto il 14/06/10, il ricorrente deduce di avere contratto con l'intermediario, in data 15/05/07, un mutuo chirografario di € 35.000,00, garantito da effetto cambiario, da rimborsare in unica rata alla scadenza del 15/05/09 e di aver contemporaneamente aperto un conto corrente presso lo stesso intermediario al fine di consentire l'addebito delle rate di preammortamento del detto mutuo e relativi accessori, nonché per provvedere a suo tempo al versamento di quanto dovuto in restituzione.

Esponde inoltre di avere versato sul detto c/c, a titolo di parziale estinzione anticipata del mutuo, l'importo di € 15.000,00, come da sua comunicazione scritta 13/02/09 all'intermediario (v. all. 3 controdeduzioni) che a tale titolo l'ha contabilizzato in data 24/02/09, mentre non altrettanto è stato fatto per i versamenti successivamente operati dal mutuatario allo stesso fine sul medesimo



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

c/c, rispettivamente di € 10.000,00 in data 21/04/09 e di € 5.000,00 in data 14/05/09, come da questi rilevato al ricevimento dell'estratto conto del luglio 2009 dal quale risultava un importo dovuto a titolo di residuo mutuo pari ad € 20.490,25 ed un saldo attivo del c/c pari ad € 14.755,20 essendo state addebitate le competenze *medio tempore* maturate.

Il ricorrente, preso atto dell'inutilità dei suoi tentativi di ottenere la imputazione dei due suddetti versamenti ad ulteriore estinzione anticipata parziale del mutuo a decorrere dalle date di relativa effettuazione, deduce di aver provveduto in data 20/07/09 al saldo di quanto preteso dall'intermediario (ivi inclusi gli interessi maturati in conseguenza della mancata imputazione degli ultimi due versamenti ad ulteriore parziale estinzione anticipata del detto mutuo) pur non condividendone i conteggi e chiede il rimborso di quanto per tale ragione a suo dire versato in eccesso, nonché delle competenze maturate sul c/c in quanto estinto con ritardo rispetto alla sua richiesta in data 20/07/09, lamentando inoltre il ritardo dell'intermediario nella restituzione dell'effetto a garanzia.

Con controdeduzioni pervenute in data 29/07/09, l'intermediario ha dedotto di non aver imputato i due versamenti in data 21/04/09 e 14/05/09 a deconto del residuo mutuo in difetto di istruzioni scritte del cliente in tal senso e di essersi perciò limitato ad accreditare i relativi importi sul c/c; deduce inoltre di avere riconsegnato la cambiale a garanzia subito dopo (*recte*: in data 26/08/09) l'estinzione del mutuo, avvenuta in data 20/07/09, successivamente al versamento del residuo importo di € 5.500,00, effettuato dal mutuatario con circa due mesi di ritardo rispetto alla sua naturale scadenza, mentre il conto corrente non veniva estinto in pari data, ma solo dopo circa un anno, nel maggio 2010, perché *“il saldo dello stesso, a quella data (20/07/09, n.d.r.) presentava un saldo (sic) negativo di € 236,02”* essendo *“tale importo frutto dell'estinzione del mutuo...avvenuto (sic) con vari giorni di ritardo per cause non imputabili a questa Cassa”* (racc. a.r. intermediario/cliente 04/05/10 in atti).

L'intermediario deduce poi di avere sempre trasmesso ogni dovuta comunicazione al cliente mediante l'invio degli estratti conto.

Infine, dopo avere rilevato che *“... ogni incarico conferito dal cliente/correntista alla Cassa deve essere impartito per iscritto utilizzando gli appositi moduli...”* e che: *“Al fine ... di avere la prova dei singoli incarichi è necessario per la banca riceverli per iscritto”*, mentre nella specie non risulterebbe alcuna disposizione

scritta nel senso indicato dal ricorrente, chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Tanto premesso in fatto, si rileva quanto segue in

### **Diritto**

I fatti della presente controversia sono pacifici: è infatti incontestato che il conto corrente collegato al contratto di mutuo *de quo* non sia mai stato utilizzato se non per il pagamento delle rate di preammortamento del suddetto mutuo chirografario e per i tre versamenti di cui sopra, dei quali sono ugualmente incontestate entità e date di effettuazione.

E' invece oggetto di controversia la mancata imputazione dei due versamenti di totali € 15.000,00 eseguiti nelle date 21/04/09 e 14/05/09 ad ulteriore parziale estinzione anticipata del mutuo chirografario secondo quanto sostenuto dal ricorrente, a ciò conseguendo la divergenza nei conteggi degli interessi maturati a carico del mutuatario, notevolmente diverso essendo, in favore dell'intermediario, il tasso applicato sull'importo del mutuo, rispetto a quello riconosciuto sulla giacenza del c/c.

Dalla relativa divergenza e dal conseguente permanere di un saldo debitore sul c/c è inoltre derivato, secondo quanto è dato ricavare dagli atti del procedimento, il ritardo di circa due mesi nell'estinzione del mutuo nel luglio 2009 e nella successiva estinzione del rapporto di c/c nel maggio 2010.

Ciò posto, occorre rilevare che, secondo i principi generali in materia, ribaditi nelle previsioni negoziali applicabili alla specie: *“Il cliente, in qualsiasi momento, può estinguere anticipatamente il mutuo, corrispondendo alla banca il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino al momento del recesso”* (v. c.d. “Condizioni contrattuali più significative” in atti) e che nella specie è anche pacifica la facoltà di estinzione anticipata soltanto parziale.

Si deve poi rilevare lo stretto collegamento negoziale (sulla cui nozione v. Cass. 4/03/10 n. 5195; Cass. 27/03/08 n. 7930; Cass. 16/03/06 n. 5851) tra il contratto di mutuo *de quo* e il contratto di conto corrente, che trova conferma non solo nelle modalità e nelle date di costituzione (e, successivamente, di richiesta estinzione dei due rapporti), ma, soprattutto, nelle concrete modalità di esecuzione dei contratti stessi, risultando pacifico che nella specie il c/c veniva utilizzato

esclusivamente in funzione strumentale rispetto al contratto di mutuo e per i soli relativi adempimenti.

Tenuto conto di ciò, è evidente che l'intermediario avrebbe dovuto quantomeno segnalare al cliente, al momento di effettuazione dei due versamenti del 21/04/09 e del 14/05/09, che il difetto di istruzioni scritte in ordine alla destinazione dei relativi importi ne avrebbe impedito l'utilizzazione a parziale anticipata estinzione del mutuo.

Al contrario, in questa sede l'intermediario non ha neppure affermato di avere chiesto al cliente, al momento di effettuazione dei due versamenti e neppure in momento successivo se, come era del tutto intuibile dato l'oggetto specifico del rapporto di c/c, i relativi importi andassero imputati a deconto del residuo mutuo, essendosi in seguito limitato ad opporre il difetto di forma scritta delle relative istruzioni.

Tale condotta non può peraltro ritenersi conforme al principio di esecuzione del contratto secondo buona fede, di cui all'art. 1375 cod. civ., alle disposizioni regolamentari che disciplinano i rapporti con la clientela (Circolare Banca d'Italia n. 229 del 21/04/09 Titolo X, capitolo 1 e nuove Disposizioni di cui al provvedimento del 29/07/09) e alle stesse previsioni negoziali applicabili alla specie, secondo cui: *“La banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con la clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale svolta”* (v. c.d. “Condizioni contrattuali più significative”, in atti).

Come noto, la Suprema Corte ha dato ripetuta e costante applicazione del principio di cui alla suddetta previsione codicistica proprio con riferimento all'attività esercitata dagli intermediari bancari, ponendo in rilievo la funzione di *“solidarietà sociale”* in cui si sostanzia la buona fede contrattuale e alla quale si collega l'obbligo di adozione di tutti quei comportamenti che anche *“a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere ... siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte”* (Cass. 28/09/2005 n. 18947; *in terminis* v. Cass. 11/01/2006 n. 264 e Cass. 4/05/2009 n. 10182; cfr. anche Cass. 12/06/2007 n. 13777, Cass. 24/09/2009 n. 20543) e nella specie è indubbio che l'intermediario, in osservanza di tale regola di condotta, avrebbe dovuto consigliare al cliente di precisare per iscritto la voluta destinazione dei versamenti di cui si tratta.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Inoltre questo stesso Collegio ha avuto modo, in vicenda analoga, di statuire nel senso che: “... *il collegamento negoziale, innegabilmente sussistente tra i due contratti (finanziamento, conto corrente), avrebbe dovuto indurre la banca a consentire e facilitare ai clienti l'estinzione contestuale sia del primo che del secondo rapporto*” (decisione n. 902/10) ed altrettanto è a dirsi per la medesima ragione, ai fini della soluzione della presente controversia, per quanto concerne l'obbligo della banca di consentire e facilitare la parziale estinzione anticipata dell'uno mediante corretta imputazione dei versamenti effettuati sull'altro.

Inoltre, l'intermediario non avrebbe comunque potuto rifiutare la chiusura del rapporto di conto corrente perché portante un saldo debitore, atteso il costante orientamento anche di questo Collegio, secondo il quale il diritto di recesso di cui all'art. 1855 cod. civ. non è precluso dall'esistenza di un saldo debitore del conto corrente, fermo, ovviamente, il diritto della banca ad esigere il relativo importo a seguito del recesso del cliente (in tal senso v. ad es. decisione 659/10).

Ala luce di quanto precede il ricorso merita di essere accolto, dovendo l'intermediario provvedere al ricalcolo degli importi reciprocamente dovuti, tenendo conto delle date (21/04/09 e 14/05/09) di effettuazione dei versamenti di complessivi € 15.000,00 a titolo di parziale estinzione anticipata del mutuo di cui si verte, e dell'estinzione del rapporto di conto corrente a seguito della relativa richiesta in data 20/07/09, provvedendo alla restituzione di quanto eventualmente versato in eccesso dal cliente.

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie il ricorso.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE